



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

per Forze Armate e Forze dell'Ordine

DANNI - AUTOVETTURE

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Tabella	pag. 1.1
Glossario	pag. 2.1
Sezione di Danni	pag. 3.1
Condizioni Generali	pag. 3.1
Condizioni Furto e Incendio	pag. 3.6
Condizioni Casco/Collisione	pag. 3.8
Garanzie accessorie	pag. 3.13
Sezione Vincoli	pag. 4.1

Adempimenti in caso di sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Furto	Denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. In caso di furto parziale la denuncia deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i danni subiti dal veicolo.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto; - serie originali di chiavi/tessere code in dotazione. È facoltà di Vittoria richiedere: - procura a vendere.
Incendio	Conservare le tracce del danno.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore
Atti Vandalici	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.	Denuncia all'Agenzia comunicando dove si trova il veicolo per la perizia	Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.
Fenomeni naturali			
Danni da effrazione	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature.
Perdita chiavi			
Danni alla tappezzeria			Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per soccorso.
Rimborso premio R.C.A.		Denuncia di furto del veicolo presentata all'Autorità	
Spese di traino, custodia, parcheggio		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta
Cristalli			Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione/riparazione del cristallo

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Recupero spese nuova immatricolazione o passaggio di proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	In caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, documentazione attestante la perdita totale del veicolo (certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione).
Rimborso Imposta di Proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di proprietà se non oggetto di furto
Danni al bagaglio		Denuncia presentata all'Autorità con la descrizione del bagaglio danneggiato	
Maxicasco		Denuncia all'Agenzia allegando descrizione della dinamica del sinistro ed informazioni relative al luogo in cui è ricoverato il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico
Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico

Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Accessori

Le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:

- "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, essendo inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi;
- non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonovisivi.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Degrado

Percentuale di riduzione che viene applicata sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo (o di analogo modello se fuori produzione) al momento del sinistro.

Franchigia

L'importo pattuito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Legge

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.

Prezzo di listino

Il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Regolamento

I Regolamenti d'esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private.

Scoperto

La percentuale d'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Tariffa

La tariffa di Vittoria in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Valore dichiarato

Quello che il Contraente attribuisce al veicolo, indicato in polizza, comprensivo d'eventuali accessori "di serie". Sono inclusi, semprechè compresi nella somma assicurata, anche gli accessori "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo o, in mancanza di tale documento, in polizza.

Condizioni comuni per tutte le garanzie

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 144 della Legge.

Esclusioni

Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto e delle garanzie accessorie), del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.

Assicurazioni concorrenti

Il Contraente deve dare comunicazione a Vittoria della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Vittoria, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni (art. 1910 Codice Civile).

Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalla data ed ora di pagamento del premio, salvo che il contratto stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate intermedie successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio se avvenuto entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

Pagamento del premio

La prima rata del premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da Vittoria che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto (art. 1188 del Codice Civile). Salvo diversa specifica pattuizione, il premio annuo è sempre determinato per un anno assicurativo. Nel caso di incendio o furto totale del veicolo, il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità

Civile Auto. Per i sinistri verificatisi all'estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente.

Alienazione del veicolo assicurato

In caso d'alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa con effetto immediato al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla Legge per la pubblicità del trapasso stesso.

Qualora il Contraente richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. (o del coniuge convivente), la polizza vale per il nuovo rischio dalla data che risulta dal documento con cui Vittoria stabilisce le nuove condizioni di garanzia e di premio. In questo caso:

- a) qualora sia dovuto un maggior premio, Vittoria provvederà al conguaglio dello stesso per l'annualità in corso;
- b) qualora il nuovo premio risulti inferiore, Vittoria provvederà all'eventuale rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie Incendio, Furto, Casco ed Eventi sociopolitici, eventi naturali, caduta oggetti.

Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni dei dati di rischio dichiarati in polizza, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l'applicazione di diverse condizioni di garanzia e di *premio*, Vittoria ha diritto di chiedere le relative modificazioni delle condizioni in corso. Se l'Assicurato non accetta le nuove condizioni, Vittoria ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i *sinistri* che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (art. 1898 comma del Codice Civile).

Assicurazione per conto altrui

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve compiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

L'accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata al Contraente se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all'agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 del Codice Civile), il Contraente deve darne avviso a ciascuno di essi.

Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Vittoria copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Vittoria, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora il consenso di Vittoria non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista urgenza, oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l'Assicurato può procedere al ripristino ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Vittoria, senza aver diritto ad indennità.

Vittoria ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo; rimarranno comunque a carico dell'Assicurato gli importi dovuti per degrado, franchigie e scoperti, così come previsto ai successivi punti.

Vittoria ha inoltre facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendo il controvalore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previsti dal contratto.

Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a) Danno totale

Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, il danno è pari al valore commerciale del veicolo, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del capitale assicurato, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista QUATTORRUOTE del mese in cui il sinistro è accaduto. In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX. In ulteriore difetto, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo.

b) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al veicolo con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo al momento del sinistro (art. 1908 del Codice Civile).

c) Regola proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Vittoria risponde dei danni nella proporzione esistente fra il capitale assicurato e il valore effettivo del veicolo (art. 1907 del Codice Civile).

d) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in forza delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'Assicurato e sempre che l'imposta sia compresa nel capitale assicurato.

Ove il veicolo assicurato sia intestato e di proprietà di Società di Leasing, Vittoria, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'Imposta, una quota dell'IVA pagata sino alla data del sinistro; quota che sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo conseguenti alle riparazioni né le spese per il traino o la sua custodia.

Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, Vittoria corrisponderà all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, l'importo indennizzabile previa deduzione della franchigia o dello scoperto, con gli eventuali minimi, indicati in polizza.

Limitatamente ai danni diversi dal furto totale, qualora l'importo indennizzabile (calcolato al netto di scoperti/degradi/franchigie contrattualmente previsti) supera il capitale

assicurato in polizza, Vittoria corrisponde l'intero capitale assicurato con il solo limite del valore commerciale.

Liquidazione del danno

La liquidazione del danno, intesa come determinazione del suo ammontare, ha luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro e comunque dopo la consegna di tutta la documentazione prevista.

Tale determinazione avviene per accordo tra le parti. Se le parti non raggiungono il predetto accordo, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio devono essere nominati periti - da Vittoria e dal contraente - per la risoluzione di questioni tecniche afferenti la determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile; i periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

I periti decidono inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti uguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a Suo carico dall'indennizzo a lui spettante.

Se l'Impresa non provvede al pagamento dell'importo indicato dai periti, la parte sarà libera di agire in altra e diversa sede.

Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia.

In caso di assicurazioni concorrenti, Vittoria provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso in cui la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Adeguamento del valore assicurato e del premio

Vittoria si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in base alle condizioni tariffarie al momento vigenti.

Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Il Contraente, quando stipula il contratto, indica la marca ed il modello dell'autovettura da assicurare, nonché mese ed anno della sua prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

Se l'autovettura risulta quotata nella rubrica "Auto Nuove" o "Auto Usate" della rivista Quattroruote, Vittoria si impegna, ad ogni scadenza annuale e comunque non prima di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il relativo premio in base al rapporto tra il valore dell'auto indicato dalla rivista Quattroruote del mese precedente la data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dalla rivista stessa del mese precedente la data della scadenza annuale.

Resta inteso che l'adeguamento automatico sarà attuato solo nell'ipotesi in cui il valore assicurato sia superiore a quello attribuito all'autovettura dalla rivista Quattroruote.

L'adeguamento automatico non troverà più applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, come pure nel caso in cui l'autovettura non fosse più censita

o valutata per qualsiasi motivo. Il Contraente potrà comunque avvalersi a ciascuna scadenza anniversaria della condizione contemplata al punto precedente.

Adeguamento del premio

Alla scadenza annuale, il contratto potrà essere rinnovato con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente concordate.

Le nuove condizioni di tariffa si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di tariffa.

Qualora il contratto sia stato stipulato senza RCA, in caso di variazioni tariffarie, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede di Vittoria o presso l'Agenzia a cui la polizza è assegnata, entro il giorno di scadenza del contratto.

In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2 comma, del Codice Civile (periodo di mora).

Proroga del contratto

(solo per contratti stipulati senza RCA)

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo "Adeguamento del premio", la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.

Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901, 2 comma del Codice Civile.

Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o con fax all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione di Vittoria.

Rinuncia al diritto di surrogazione

Vittoria rinuncia nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente. Se Contraente è persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.

Procedimento di Mediazione

Ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure

previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie **nascenti o comunque collegate a questo contratto**, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, **in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28")**.

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Condizioni Furto e Incendio

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie" (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati o nella fattura d'acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello dall'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio;
- furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Incendio doloso - Valida solo se richiamata in polizza -

Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, derivanti da incendio con sviluppo di fiamma a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Sono inclusi i danni subiti dai pezzi di ricambio e dagli accessori "non di serie" (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall'Autorità stessa.

Smarrimento chiavi

In caso di smarrimento anche di una sola delle chiavi in dotazione del veicolo, il contraente è tenuto a farne immediata denuncia alle autorità ed a richiederne duplicato con la massima tempestività. La Compagnia si impegna a rimborsare all'assicurato le spese sostenute per il duplicato della chiave e documentate da idonea documentazione fiscale (scontrino / fattura) entro il limite massimo di euro 1.000 per anno assicurativo

Esclusioni

Salva diversa pattuizione risultante in polizza, l'assicurazione non comprende i danni:

- ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

Pagamento delle indennità - sospensione in caso di procedura giudiziaria

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui al punto "Pagamento dell'indennizzo", sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo o insistano privilegi, pegni o ipoteche.

Il Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione al Pubblico Registro, deve produrre:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo rubato;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- la serie originale di chiavi in dotazione del veicolo

Analoga documentazione deve essere prodotta anche per i natanti, se soggetti a trascrizione.

Inoltre, il Contraente, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve produrre copia autentica della denuncia resa alla competente Autorità Giudiziaria.

È inoltre facoltà di Vittoria richiedere:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie";
- nei soli casi di pendenza di procedimento giudiziario per truffa assicurativa (art. 642), il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta;
- procura a vendere.

La mancata consegna della serie originale completa delle chiavi in dotazione al veicolo comporta la perdita del diritto all'indennizzo, fatto salvo il caso in cui l'assicurato abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

In caso di smarrimento/furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del veicolo, il contraente è tenuto a farne immediata denuncia alle autorità ed a richiederne duplicato con la massima tempestività.

Si precisa che la garanzia furto totale si intende sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento/furto, salvo che l'assicurato non abbia ottenuto nel termine indicato il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite/rubate; la garanzia riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.

In caso di furto totale Vittoria provvederà alla liquidazione del danno dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia e comunque dopo la produzione della documentazione richiesta. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Vittoria appena ne abbia notizia. Se Vittoria ha già pagato l'indennizzo, acquisisce il

diritto di possesso delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Vittoria stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra Vittoria e l'Assicurato nella medesima proporzione.

Inopponibilità all'impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento non pregiudicano le ragioni di Vittoria stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Estensione della garanzia agli apparecchi fonoaudiovisivi non di serie, valida solo per autoveicoli

La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni, agli apparecchi ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie", se compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto, indicati specificamente nella fattura d'acquisto o, in mancanza di simile documentazione, in polizza (come marca/modello), purché stabilmente fissati all'autoveicolo assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro. Il valore delle parti mobili (ad esempio il frontalino) viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate a Vittoria.

La garanzia è prestata con il limite massimo pari al 15% della somma complessivamente assicurata per l'autoveicolo.

Condizioni Casco/Collisione

Valide solo se richiamate in polizza.

"Maxicasco"

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie", stabilmente fissati sul veicolo stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto del veicolo, o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.

Esclusioni

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'arti. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari);

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;

- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall' "Oggetto dell'Assicurazione";
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi “ non di serie” non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

“Collisione”

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie”, stabilmente fissati sul veicolo stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, in conseguenza di collisione con veicoli identificati, intendendosi per identificati i soli veicoli dotati di targa.

Esclusioni

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'arti. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strada e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari);

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall' "Oggetto dell'Assicurazione";
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi “ non di serie”

non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

“Collisione integrativa”

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del “risarcimento diretto”, ai sensi degli articoli 149 e 150 della Legge e relativo regolamento, e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato, rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 per sinistro, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori non di serie, purché compresi nel valore dichiarato ed indicati nella fattura d'acquisto, alle seguenti condizioni:

1. senza applicazione di degrado/franchigia/scoperto, a condizione che le riparazioni siano eseguite presso un Carrozzeria Convenzionata con Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
2. senza applicazione di degrado ma con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% del danno rimasto a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità, nel caso in cui le riparazioni non siano eseguite o siano eseguite presso una carrozzeria non rientrante tra quelle convenzionate da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In nessun caso l'indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.

Esclusioni

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'arti. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari);

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall' “Oggetto dell'Assicurazione”;

- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonosonori "non di serie" non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

"Collisione a perdita totale"

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", ai sensi degli articoli 149 e 150 della Legge e relativo regolamento, e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE O TOTALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori non di serie, purché compresi nel valore dichiarato ed indicati nella fattura d'acquisto, solamente nel caso di danno totale del veicolo. Si considera danno totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo "determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato" delle Condizioni di Assicurazione consegnate al Contraente sia pari o superiore all'80% del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Vittoria corrisponderà all'Assicurato:

1. nel caso di sua responsabilità totale, un indennizzo massimo di € 5.000,00 per sinistro;
2. in caso di responsabilità parziale dell'Assicurato, un indennizzo massimo di € 3.000,00 per sinistro (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni).

In nessun caso l'indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subito dal veicolo e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.

Esclusioni

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strada e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari);

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;

- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall’ “Oggetto dell’Assicurazione”;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi “ non di serie” non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

“COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI”

Oggetto dell’assicurazione

Vittoria si obbliga ad indennizzare, sino alla concorrenza dell’importo di 5.000 euro e in ogni caso nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro per anno e per sinistro, i danni materiali diretti e subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie”, stabilmente fissati sul veicolo stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura di acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, in conseguenza esclusiva di collisione avvenuta con un veicolo identificato non coperto dall’assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro, e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.

L’indennizzo verrà corrisposto:

1. Senza applicazione di degrado/franchigia/scoperto, a condizione che le riparazioni siano eseguite presso una Carrozzeria Convenzionata con Vittoria Assicurazioni S.p.A.
2. Con l’applicazione di degrado d’uso e con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile, nel caso in cui le riparazioni siano eseguite presso una carrozzeria non rientrante tra quelle convenzionate da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In caso risarcimento del danno, il beneficiario si impegna a rilasciare un’apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1201 c.c., in base alla quale il beneficiario stesso dichiara di surrogare nei propri diritti la Vittoria Assicurazioni S.p.A. nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada.

Esclusioni

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall’arti. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari);

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall' "Oggetto dell'Assicurazione";
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonovisivi " non di serie" non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di controversia, su decisione di un Collegio di periti concordemente nominati da Vittoria e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti eguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo a lui spettante.

Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni di Vittoria stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Garanzie Accessorie

valide solo se richiamate in polizza

VITTORIA PREVEDE:

1. Garanzia cristalli

Concedibile in abbinamento alla garanzia Furto.

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall'Assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dell'autoveicolo indicato in polizza: parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a € 700,00.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli.

La Garanzia opera a condizione che l'indennizzo non venga percepito a seguito dell'operatività per il medesimo evento di altre garanzie di polizza.

In caso di riparazione e sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie

convenzionate Vittoria **o centri specializzati sui cristalli** (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com), la somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore ad € 500,00, con il limite massimo di un solo sinistro per anno assicurativo e la garanzia è prestata con franchigia pari a € 300,00 per sinistro.

2. Garanzia cristalli Elite

Concedibile in abbinamento alla garanzia Furto.

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall'Assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dell'autoveicolo indicato in polizza: parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi. La somma rimborsata per ogni sinistro, con un massimo di due sinistri per anno assicurativo, non potrà essere superiore al valore assicurato per la garanzia furto.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli.

La garanzia opera a condizioni che l'indennizzo non venga percepito a seguito dell'operatività per il medesimo evento di altre garanzie di polizza.

In caso di riparazione/sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria **o centri specializzati sui cristalli** (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com), la somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore ad € 2000, con il limite massimo di un sinistro per anno assicurativo e la garanzia è prestata con franchigia pari a € 300,00 per sinistro.

3. Pacchetto Classic New

Concedibile in abbinamento alla garanzia Furto.

Danni da effrazione

La garanzia prevede l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di € 550,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com), la garanzia è prestata con massimo risarcimento di € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Perdita chiavi

La garanzia prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese, sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di € 300,00.

Danni alla tappezzeria

La garanzia prevede il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute, con il limite di € 200,00 per anno assicurativo, sostenute per il reintegro della tappezzeria dell'autoveicolo identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di Ospedali.

Spese di traino, custodia e parcheggio

La garanzia prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle

spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. La garanzia è prestata, sino alla concorrenza totale di € 200,00, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà

La garanzia prevede il rimborso, forfettariamente determinato in € 250,00, delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura identificata in polizza, a seguito di perdita totale e definitiva. La garanzia opera a condizione che per la nuova autovettura venga emesso altro contratto con Vittoria per le garanzie di Incendio/Furto.

Rimborso imposta di proprietà

(garanzia valida nei soli casi in cui il rimborso non sia già previsto ex lege)

La garanzia prevede il rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza.

Danni al bagaglio

La garanzia prevede il rimborso, sino al massimo di € 200,00 in caso di danneggiamento dei bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari, in conseguenza diretta di incidente da circolazione, incendio o furto parziale, escluso il furto dei bagagli stessi, azione del fulmine, scoppio ed esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle competenti Autorità.

Massimo indennizzo

Resta inteso che cumulativamente per tutte le garanzie indicate nel pacchetto Classic New, Vittoria rimborserà fino ad un massimo di € 600,00 per anno assicurativo, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.

4. Nuovo Pacchetto "Elite"

Per tutti gli autoveicoli solo in abbinamento alle garanzie Furto

Vittoria presta tutte le garanzie previste dal pacchetto precedente aumentando i limiti di indennizzo/rimborso come di seguito indicato:

- a. danni da effrazione con il limite di € 1.000,00 in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com); diversamente il massimale rimane quello previsto dal Pacchetto Classic New;
- b. perdita chiavi con il limite di € 1.000,00;
- c. danni alla tappezzeria con il limite di € 1.000,00 per anno assicurativo;
- d. spese di traino, custodia e parcheggio sino alla concorrenza totale di € 1.000,00;
- e. recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà, senza limiti di rimborso;
- f. rimborso imposta di proprietà, senza limiti di rimborso;
- g. danni al bagaglio con un rimborso, sino al massimo di € 1.000,00.

Vittoria inoltre garantisce:

- a) **Garanzia ripristino airbag:** il rimborso, sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a incidente di circolazione.
- b) **Garanzia lavaggio:** in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato, il rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del veicolo

assicurato, sino alla concorrenza di € 100,00 per sinistro e per anno assicurativo.

c) Garanzia trasporto: l'indennizzo, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia incendio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del veicolo stesso a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc);
- perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal codice della navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

- a) i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;
- b) i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Nel caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che provvederanno a redigere per conto del passeggero il rapporto danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale rapporto. Copia del rapporto dovrà essere consegnata a Vittoria, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato.

5. Atti vandalici NEW - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto

Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto "Esclusioni" della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. Sono in ogni caso esclusi i danni a tetto e cerchioni in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. L'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia di detta denuncia vistata dall'Autorità stessa. In tutti i casi Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, senza scoperto/franchigia e senza applicazione del degrado d'uso (in caso di danni agli pneumatici la garanzia è prestata con degrado d'uso, senza scoperto e senza franchigia).

La garanzia sarà prestata con massimo indennizzo pari ad euro 2.000,00 (per sinistro e per anno assicurativo) se il sinistro avviene entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, pari ad euro 1.500,00 qualora il sinistro avvenga dopo 3 anni dalla data di prima immatricolazione.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il limite del valore dichiarato qualora tale valore sia inferiore agli importi massimi indennizzabili di cui al punto precedente.

Atti Vandalici TOP - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto

Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto "Esclusioni" delle Sezioni Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. Sono in ogni caso esclusi i danni subiti al tetto ed ai cerchioni in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.

L'assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, ed inoltrarne copia vistata a Vittoria.

La garanzia è prestata con un massimo indennizzo pari al valore assicurato per la garanzia Furto, fino ad un massimo di € 20.000 per sinistro e in ogni caso nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti:

In caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com) la garanzia è prestata:

- Per veicoli che al momento del sinistro hanno sino a 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, senza scoperto, senza franchigia e senza degrado d'uso (in caso di danno ai pneumatici la garanzia è prestata con degrado d'uso, sempre senza scoperto e franchigia)
- per veicoli che al momento del sinistro hanno oltre 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, con l'applicazione del degrado d'uso ma sempre senza scoperto e senza franchigia.

In caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 20% minimo € 1.500, e con l'applicazione del degrado d'uso.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il limite del valore dichiarato qualora tale valore sia inferiore agli importi massimi indennizzabili di cui al punto precedente.

6. Fenomeni Naturali - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto

Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto "Esclusioni" della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.

La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui ai punti precedenti, nonché per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.

Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. In tutti i casi, Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto e relativo minimo di seguito indicati:

- In caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com), la garanzia è prestata con scoperto 10% e franchigia di € 300,00.
- In caso di riparazione effettuata in una carrozzeria non convenzionata Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 15%, franchigia € 600,00.

7. Collisione con animali selvatici

valida solo se espressamente richiamata in polizza

Vittoria garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di documento fiscale comprovante la riparazione e di denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza o al Corpo di Polizia Provinciale.

L'indennizzo verrà corrisposto con il limite di € 10.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e con le modalità di seguito indicate: in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet www.vittoria-assicurazioni.com), la garanzia è prestata con scoperto 10% e franchigia di € 300,00. La franchigia è innalzata a € 600,00 in caso di riparazione effettuata in una carrozzeria non convenzionata Vittoria (resta invariato lo scoperto del 10%).

Esclusioni

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;

- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strada e successive modifiche;
 - Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
 - Durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall' "Oggetto dell'Assicurazione";
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonovisivi " non di serie" non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

8. Valore a nuovo.

Per le garanzie, Furto/Incendio, e per l'estensione di garanzia atti vandalici, fenomeni naturali e collisione con animali selvatici

A parziale modifica di quanto previsto al punto "Determinazione dell'ammontare del danno" della Sezione Danni, e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si pattuisce quanto segue:

- nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno, nell'ambito del valore dichiarato, è considerato pari al prezzo di listino;
- l'ammontare del danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione verrà determinato senza tener conto del degrado dell'autovettura o delle sue parti (ad eccezione dei pneumatici) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale, purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione stessa.

Qualora il raggiungimento del termine di 48 mesi ricada all'interno dell'annualità assicurativa, la garanzia si intende operante fino al raggiungimento della scadenza annuale.

Qualora il valore dichiarato fosse inferiore al valore commerciale del veicolo, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra valore dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno.

9. Clausola satellitare

Premesso che il Contraente ha specificamente dichiarato che sull'autovettura assicurata è installato un antifurto di tipo "satellitare", e che questo viene regolarmente attivato, Vittoria concede uno sconto sul premio annuo relativo alla garanzia Furto, già conteggiato negli imponibili esposti in polizza.

In caso di sinistro l'Assicurato, al fine di dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il

corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare a Vittoria:

- certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
 - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
 - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi operati completi della data e dell'ora di avvio (blocco del motore ecc.);
 - idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (bollette o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);
 - documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del veicolo al momento del sinistro.

In difetto Vittoria si avvarrà del disposto dell'art. 144 – comma 2 della Legge, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente, in base ai quali il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti applicato.

10. Clausola Degrado predefinito danno parziale

valida per tutte le garanzie della sezione Danni, limitatamente alle autovetture ad uso privato

A parziale modifica di quanto previsto al punto "Determinazione dell'ammontare del danno", si pattuisce quanto segue:

- nel caso di danno parziale del veicolo assicurato, sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro si opererà un deprezzamento (degrado), determinato sulla base della seguente tabella:

Mesi	Degrado
1° - 6° mese	Nessun Degrado
7° - 12° mese	15%
13° - 18° mese	20%
19° - 24° mese	25%
25° - 36° mese	30%
37° - 48° mese	35%
Oltre 48° mese - valore commerciale - Quattroruote	

Qualora il raggiungimento del termine di 48 mesi ricada all'interno dell'annualità assicurativa, la garanzia si intende operante fino al raggiungimento della scadenza annuale.

Qualora il valore dichiarato fosse inferiore al valore commerciale del veicolo, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra valore dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno.

Perdita chiavi

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese, sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di € 300,00.

Sezione Vincoli

Condizioni di vincolo

valide solo se richiamate in polizza

In polizza vanno riportati il codice del "Tipo Vincolo" come indicato ai successivi punti, la data di scadenza del vincolo e la denominazione e sede dell'Ente Vincolante.

1) Tipo Vincolo "A" - "B"

per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale o uguale (se quest'ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.

La presente polizza è vincolata e pertanto Vittoria si obbliga per la durata del contratto (12 mesi), indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente;
- b. comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

2) Tipo Vincolo "C" - "D"

per i veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest'ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante indicato in polizza ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data di scadenza pure riportata in polizza, Vittoria si impegna nei confronti dell'Ente (per la durata del contratto - 12 mesi -) a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente;
- b. comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto all'Ente Vincolante nella sua qualità di Proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato, con il consenso scritto dell'Ente.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB013901EADA-EDZ-0119 - LINEA STRADA PER FORZE ARMATE E FORZE DELL'ORDINE
DANNI - AUTOVETTURE